



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 107/12

di iniziativa del Consigliere G. ARRUZZOLO, G. NERI, S. LOIZZO, G. CRINO', F.  
DE NISI, G. GRAZIANO recante:

"Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi  
regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promo

"

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI                |            |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 06/10/2022 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE                | 06/10/2022 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO                           |            |
| SEDE                                                 | MERITO     |
| PARERE PREVISTO                                      | 2,3,6      |
| NUMERO ARTICOLI                                      |            |

### **Testo del Provvedimento**

Proposta di legge n. 107/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Arruzzolo, Neri, Loizzo, Crinò, De Nisi e Graziano pag. 3

*Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).*

### **Normativa nazionale**

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. – Art.50 pag. 8

*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia*

R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 110 pag. 12

*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Art. 110 (art. 108 T.U. 1926)*

### **Normativa regionale**

Legge Regionale n. 9 del 26 aprile 2018. Art. 16 pag. 25

*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza. Art. 16 Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico.*

### **Documentazione correlata**

Conferenza Unificata n 103CU del 7 settembre 2017 pag. 31

**Proposta di legge recante:**

“Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.)”

**I Consiglieri Regionali****F.to Giovanni Arruzzolo****F.to Giuseppe Neri****F.to Simona Loizzo****F.to Giacomo Pietro Crinò****F.to Francesco De Nisi****F.to Giuseppe Graziano**

**Proposta di legge recante:** *Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.)*”

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a modificare l'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9 recante: “Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.)”.

Si ritiene opportuno intervenire per disciplinare meglio la regolamentazione delle fasce orarie entro le quali consentire l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oltre che eliminare la distinzione tra esercizi commerciali e rivendite di genere per quanto riguarda l'aspetto delle distanze minime da osservare in relazione all'ambito dimensionale dei comuni. Si fissa, inoltre, con l'intervento de quo, la stessa distanza tra tutte le categorie commerciali

Infine, si interviene per normare che le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 16 si applicano esclusivamente alle nuove concessioni rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.

La legge non comporta oneri, per come si desume dall'articolo 2.

L'articolo 3 reca la disposizione di entrata in vigore della legge.

### Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante il merito delle modifiche apportate alla legge interessata dall'intervento di modifica.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

**Titolo:** Proposta di legge recante: “Modifica art. 16 comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese                       | Tipologia<br>I o C | Carattere<br>Temporale<br>A o P | Importo   |
|----------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| 1        | Modifiche alla L.R. 26 aprile 2018 n. 9 | //                 | //                              | 0,00 Euro |
| 2        | Clausola di invarianza finanziaria      | //                 | //                              | 0,00 Euro |
| 3        | Entrata in vigore                       | //                 | //                              | 0,00 Euro |

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

| Programma/<br>Capitolo | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Totale |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| //                     | //        | //        | //        | //     |
| Totale                 | //        | //        | //        | //     |

**Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.)”.**

**Art. 1**

(Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)

1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della “Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono, con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e nelle rivendite di genere in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931.

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6” e le parole: "per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” sono soppresse.

c) ai commi 4, 5 e 8 le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6”

d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente:

“13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.”

**Art. 2**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

**D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. – Art.50****Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(...)

**Articolo 50** *Competenze del sindaco e del presidente della provincia* <sup>(146)</sup> <sup>(153)</sup> <sup>(154)</sup>

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'*articolo 107* essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referencia o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. <sup>(147)</sup> <sup>(155)</sup>

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. <sup>(148) (152) (155)</sup>

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'*articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. <sup>(150)</sup>

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. <sup>(151)</sup>

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. <sup>(149)</sup>

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e

alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli *articoli 109 e 110*, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

---

(146) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(147) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 1)*, D.L. *20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(148) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2)*, D.L. *20 febbraio 2017, n. 14*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 18 aprile 2017, n. 48*).

(149) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2-bis)*, D.L. *20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(150) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2)*, D.L. *20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 35-ter*,

*comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

*(151) Comma inserito dall' art. 35-ter, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

*(152) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione.*

*(153) Il presente articolo corrisponde all'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.*

*(154) Per la possibilità, da parte del sindaco, di delegare alcune sue funzioni, vedi l' art. 2, comma 186, lett. c), L. 23 dicembre 2009, n. 191.*

*(155) Vedi, anche, l' art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.*

(...)

**R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 110****Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

(...)

**Art. 110** (*art. 108 T.U. 1926*) <sup>(231)</sup> <sup>(265)</sup> <sup>(270)</sup>

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. <sup>(235)</sup>

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli *articoli 86 o 88* ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'*articolo 69*, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. <sup>(236)</sup>

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. <sup>(242)</sup>

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze -

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' *articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; <sup>(241) (260) (256) (254) (259) (255) (271)</sup>

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); <sup>(243)</sup>

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' *articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. <sup>(257) (232) (260) (254) (259) (266) (267) (268)</sup>

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'*articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 <sup>(253)</sup>, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni; <sup>(233)</sup> <sup>(248)</sup>]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; <sup>(250)</sup>

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo <sup>(250)</sup>. <sup>(269)</sup>

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi. <sup>(264)</sup>

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità simili con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'*articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. <sup>(234)</sup>

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente. <sup>(261) (272)</sup>

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430*; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. <sup>(262)</sup>

[7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni. <sup>(251)</sup> <sup>(263)</sup> ]

[8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. <sup>(246)</sup> ]

[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. <sup>(246)</sup> <sup>(249)</sup> ]

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; <sup>(244)</sup>

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; <sup>(247)</sup>

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; <sup>(252)</sup>

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale; <sup>(252) (237)</sup>

f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni <sup>(258)</sup>.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'*articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. <sup>(238)</sup>

9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. <sup>(245)</sup>

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168*. <sup>(238)</sup>

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'*articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'*articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'*articolo 88*. <sup>(239)</sup>

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. <sup>(240)</sup>

---

(231) Articolo modificato dall'*art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507*, dall'*art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689*, dall'*art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904*, dall'*art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425*, dall'*art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'*art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289*, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(232) Comma modificato dall'*art. 39, comma 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 525, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(233) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(234) Comma inserito dall'*art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* e modificato dallo stesso *art. 39, comma 7-bis, D.L. 269/2003*, come modificato dall'*art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 104, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(235) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 540, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(236) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 541, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(237) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 86, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(238) Comma inserito dall'*art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

(239) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(240) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 546, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(241) Lettera così modificata dall'*art. 38, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 282, lett. a), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il *comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007*.

(242) Comma modificato dall'*art. 1, comma 85, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(243) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 282, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007*.

(244) Lettera così modificata dall'*art. 15-bis, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(245) Comma inserito dall'*art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 74, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'*art. 24, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(246) Comma abrogato dall'*art. 24, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(247) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 9-quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(248) La presente lettera era stata modificata dall'*art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 24 novembre 2003, n. 326*).

(249) Comma inserito dall'*art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(250) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 475, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

(251) Comma inserito dall'*art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(252) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 475, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(253) Termine prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui alla presente lettera, dall'*art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(254) Sull'applicabilità del divieto, di cui alla presente lettera, vedi l' *art. 1, comma 644, lett. f), L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(255) Per le sanzioni a carico del titolare di esercizio pubblico nel quale vengono rinvenuti apparecchi non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, vedi l' *art. 1, commi 646, lett. a), 647 e 648, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(256) Per la misura del prelievo erariale unico sulle somme giocate con gli apparecchi di cui alla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 531, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, l' *art. 1, comma 918, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, l' *art. 6, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*, l' *art. 9, comma 6, D.L. 12 luglio 2018, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 96*, l' *art. 1, comma 1051, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, l' *art. 26, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 731, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(257) Per la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 1, comma 479, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, l'*art. 1, comma 919, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, l' *art. 6, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*, l' *art. 9, comma 6, D.L. 12 luglio 2018, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 96*, l' *art. 1, comma 1051, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, l' *art. 26, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 731, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(258) Lettera aggiunta dall' *art. 27, comma 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

(259) Per la fissazione della misura della percentuale delle somme giocate destinata alle vincite di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(260) Per la proroga dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alla presente lettera vedi l' *art. 69, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l' art. 18, comma 8-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, l' art. 13-novies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e, successivamente, l' art. 6-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(261) Comma inserito dall'*art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 104, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(262) Comma inserito dall'*art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 104, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(263) Comma abrogato dall' *art. 104, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(264) Comma inserito dall'*art. 18-ter, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(265) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 415 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 110*, sollevata in riferimento all'*art. 117*, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009, n. 65 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 110*, sollevata in riferimento all'*art. 117*, primo comma, della Costituzione.

**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

(266) Per l'avvio dei sistemi di gioco, di cui alla presente lettera, vedi il *Decreto 6 agosto 2009*.

(267) Per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui alla presente lettera, vedi il *Decreto 22 gennaio 2010* e il *Decreto 4 aprile 2017*.

(268) Vedi, anche, il comma 13 dell'*art. 39, D.L. n. 269/2003*, i commi 526, 530 e 531 dell'*art. 1 della legge n. 266 del 2005*, il *Decreto 10 aprile 2003*, il *Decreto 27 ottobre 2003*, il *Decreto 4 dicembre 2003*, il *Decreto 18 gennaio 2007*, il *Decreto 4 luglio 2007*, il comma 1 dell'*art. 1-ter, D.L. 25 settembre 2008, n. 149*, il *Decreto 27 luglio 2011*, il *Decreto 29 maggio 2013* e l'*art. 1, commi 727, 728, 729 e 730, L. 27 dicembre 2019, n. 160*. Con *Provvedimento 1° luglio 2004* sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(269) Per le modalità di effettuazione dei controlli automatici dei versamenti, relativi all'imposta sugli intrattenimenti, concernente gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui al presente comma, vedi il *Decreto 30 gennaio 2006*; per le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 18 maggio 2021, n. 151294/RU* e, per le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 1 giugno 2021, n. 172999/RU*.

(270) Vedi, anche, gli *artt. 38 e 39 della legge n. 388 del 2000* e il comma 5 dell'*art. 22 della legge n. 289 del 2002*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'*art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457*.

(271) Sul rilascio dei nulla osta per gli apparecchi di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 1, commi 922 e 943, L. 28 dicembre 2015, n. 208*. Vedi, anche, l'*art. 1, commi 727, 728, 729 e 730, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(272) Per le regole tecniche e per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 18 maggio 2021, n. 151294/RU* e, per le regole

---

**R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 110****Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica  
sicurezza.**

amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 1 giugno 2021, n. 172999/RU*.

(...)

**Legge Regionale n. 9 del 26 aprile 2018. Art. 16**

**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.**

(...)

**Sezione III****Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico**

**Art. 16** *Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico.*

1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.

2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.**

3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da <sup>(8)</sup>:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) stazioni ferroviarie.

4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

5. La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:

**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.**

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;

3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi;

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui

**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.**

all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

[6. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'*articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931*. È altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato. <sup>(9)</sup> ]

[7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri

**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.**

mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. <sup>(9)</sup> ]

8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria <sup>(10)</sup>.

9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare

**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.**

eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d'azzardo.

13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro il 31 dicembre 2022 <sup>(11)</sup>.

14. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell'*articolo 110 del r.d. 773/1931*. <sup>(12)</sup>

---

(8) Alinea così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(9) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(10) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(11) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 6 maggio 2022, n. 15*, a decorrere dal 7 maggio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51* e dall' *art. 3, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 1*.

(12) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 25 giugno 2019, n. 24*, a decorrere dal 27 giugno 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(...)